

# I delitti dei colletti bianchi

di Sergio Chiarloni

## TOGHE ROTTE LA GIUSTIZIA RACCONTATA DA CHI LA FA

a cura di Bruno Tinti  
prefaz. di Marco Travaglio,  
pp. 181, € 12,  
Chiarelettere, Milano 2007

**I**l sottotitolo potrebbe indurre fraintendimenti. I "racconti" riguardano solo la giustizia penale. E nella stragrande maggioranza dei casi non secondo il punto di vista di chi la "fa", bensì di chi la promuove, il pubblico ministero, che è poi la professione del curatore. Un libro di agevole lettura per i non addetti ai lavori, ai quali essenzialmente è rivolto. Grazie alla scelta di rifuggire dai tecnicismi, a favore di un linguaggio molto semplice, addirittura venato di giovanilismo e con sparse concessioni al turpiloquio. Si paga il costo di qualche imprecisione e grossolanità nella descrizione di singoli aspetti del processo penale, che però si lasciano perdonare grazie all'esattezza del quadro di insieme e anche al divertimento che a tratti si ricava dalla lettura.

Un desolante quadro di deviazione, che emerge anche dai risvolti amaramente comici. I racconti di Bruno Tinti e dei suoi anonimi (chissà perché) collaboratori si occupano soprattutto dei delitti commessi dai cosiddetti colletti bianchi. Delitti per i quali l'inefficienza della giustizia penale si segnala non già per l'incertezza della pena di cui tanto si parla, ma per la certezza pressoché assoluta della sua non applicazione.

Uno stato delle cose che giustifica non solo la civile indignazione manifestata dagli autori, ma anche il senso di frustrazione già evocato dal titolo

del libro. Chi indaga su abusi edilizi, truffe allo stato o alla Comunità europea, corruzione, concussione, falsi in bilancio, evasione fiscale - e si tratta spesso di indagini complicate e impegnative su delitti che destano (dovrebbero destare) un grave allarme sociale per le conseguenze rovinose sulla vita della collettività - sa già in partenza che il suo sarà un lavoro fatto per niente: il colpevole non sconterà (quasi) mai la punizione. Di qui, osservo di passaggio, la comprensibile tentazione dei pubblici ministeri di chiedere e spesso ottenere la custodia cautelare in carcere, anche quando l'esistenza dei relativi e molto restrittivi requisiti di legge appare dubbia, all'evidente scopo - ovviamente non dichiarato - di far scontare almeno un breve periodo di privazione della libertà al presunto colpevole prima di una condanna, minacciata dal codice, ma che non verrà mai.

Le cause denunciate di questo inutile girare a vuoto sono numerose. Su molte di esse non si può che concordare. Su altre bisognerà esprimere preoccupate obiezioni.

È certamente vero che recenti interventi del legislatore dimostrano la volontà di sottrarre il ceto politico e imprenditoriale (moltissimi politici sono imprenditori o parenti o affini di imprenditori) alla responsabilità penale per alcune categorie di reati. Nella scorsa legislatura una tra le più famigerate cosiddette leggi *ad personam* ha in buona sostanza depenalizzato il falso in bilancio: rimane il titolo di reato, ma circondato di tali ostacoli da renderne la repressione praticamente impossibile. Si tratta di un caso eminente di ipocrisia legislativa. Fenomeno purtroppo frequente, sul quale varrebbe la pena che si esercitassero le capacità concettuali e ricostruttive di qualche

eminente giurista.

Ed è anche vero che i vizi denunciati nell'esercizio dell'autogoverno della magistratura, fondamentalmente dovuti alla degenerazione corporativa delle correnti, influiscono negativamente sull'efficienza dell'amministrazione della giustizia nel suo complesso e rappresentano la causa non ultima dell'interminabile durata dei processi. Giusto contestare la perenne positività dei giudizi sull'impegno e la professionalità dei magistrati, così da rendere burocraticamente automatica la carriera "economica" senza guardare al merito. Ancora più giusto lamentare che la scelta dei dirigenti troppo spesso viene praticata guardando agli equilibri di corrente, piuttosto che alle esigenze della funzione. Si legga al riguardo l'esilarante descrizione dell'incapacità e delle tendenze al quieto vivere di un presidente di tribunale nell'unico "racconto" dedicato all'attività giudicante.

Né si può dubitare del fatto che l'assurda disciplina della prescrizione, che non prevede l'effetto interruttivo a seguito dell'esercizio dell'azione penale (come avviene per l'esercizio dell'azione civile), contribuisce enormemente all'inflazione dei procedimenti e alla conseguente

semiparalisi del meccanismo giurisdizionale. Una grande percentuale di processi è infatti tenuta in piedi da imputati sicuramente colpevoli, ma abbastanza ricchi da poter sostenere i costi della difesa nei diversi gradi di giudizio, al solo scopo di ottenere la declaratoria di proscioglimento per prescrizione, con inevitabile effetto di circolo vizioso sulle durate processuali. L'ovvia conclusione tratta dal curatore è che la giustizia penale ha una forte connotazione di classe, riducendosi, a parte le *causes célèbres* per i grandi delitti di sangue che attirano l'ossessiva attenzione dei media, a sommini-

strare la galera a legioni di poveracci (molti extracomunitari) che delinquono per cercare un sostentamento. Che gli insufficienti strumenti di welfare e di promozione del lavoro non assicurano, bisognerebbe aggiungere. Fenomeno del resto non solo italiano (si veda il bel saggio di Elisabetta Grande sull'ordinamento nordamericano recensito in questa rivista, cfr. "L'Indice", 2007, n. 10).

Le perplessità nascono quando, tra le cause del disastro che affligge i meccanismi repressivi della criminalità, il curatore elenca puntigliosamente i diversi aspetti "indulgenziali" del sistema, concepiti come se contribuissero ai fallimenti subiti dall'esercizio dell'azione penale. Qui probabilmente gioca la funzione di pubblico ministero esercitata dal curatore e da gran parte degli anonimi autori. Come se, per ragioni di mestiere, un accusatore pubblico dovesse tendere a concepire esclusivamente la funzione punitiva del carcere, così da sentirsi sconfitto quando la pena viene fortemente ridotta o addirittura sostituita da misure alternative a seguito dell'applicazione di diversi istituti, come gli sconti di pena per buona condotta, il regime di semilibertà, l'affidamento ai servizi sociali.

**V**iene totalmente ignorata e anzi probabilmente sentita come estranea o addirittura nemica la funzione rieducativa della pena, al punto da definire "famigerata" la legge Gozzini. Vale a dire quell'intervento legislativo con la prima firma di un grande intellettuale prestato alla politica che in tempi migliori si era proposto di attuare il principio sancito dall'articolo 24 della nostra Costituzione. Difficile sottrarsi all'impressione che alla base di questi giudizi stia l'ideologia securitaria che si esprime nell'abusata parola d'ordine della "tolleranza zero", segno dell'involuzione, per non dire dell'imbarbarimento dell'oggi. Anche se, naturalmente, bisogna essere d'accordo quando la critica si appunta, invece, sull'applicazione lassista e burocratica dei provvedimenti sostitutivi del

carcere, previsti dalla legge sulla base di presupposti da accertare con il necessario rigore. ■

[sergio.chiarloni@unito.it](mailto:sergio.chiarloni@unito.it)

S. Chiarloni insegna diritto processuale civile all'Università di Torino

